

**Corso di formazione per operatori addetti al
servizio di cattura e custodia dei cani vaganti**



I CANILI

REQUISITI STRUTTURALI, ORGANIZZATIVI E BIOSICUREZZA

ASTI
Via delle Corse 2/4
Sala Riunioni A.S.P.
venerdì, 19 luglio 2024



**Presidio Multizonale di
Profilassi e Polizia
Veterinaria**

Alessandria

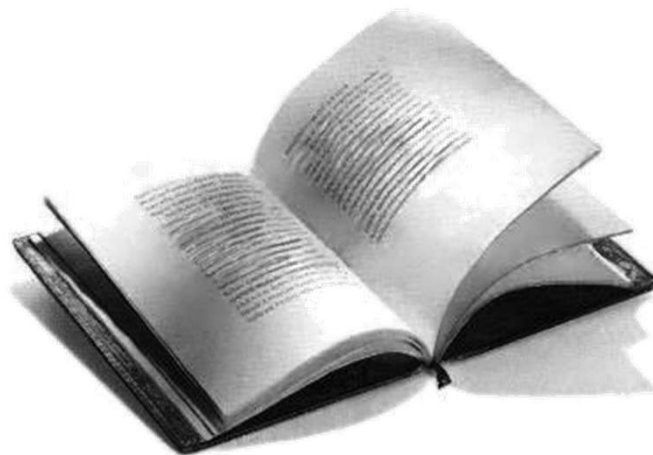
- t.p.a.l.l. dr. arch. nino garofalo -



"Per favore, addomesticami" chiese la volpe al Piccolo Principe.

Questi non capì quella richiesta ed allora la volpe spiegò:

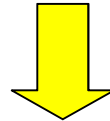
"Vuol dire creare un legame"



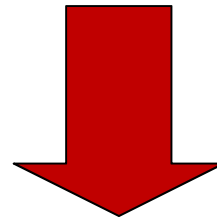
IL RANDAGISMO: FATTORI PREDISPONENTI

Modifica del rapporto uomo- animale:

animale fonte di lavoro  animale da affezione



aumento della consistenza numerica degli animali d'affezione
con nuovi problemi ed esigenze



incremento della presenza di animali vaganti
senza custodia e/o senza proprietà

RANDAGISMO

FONTI POTENZIALI DI ORIGINE DEL RANDAGISMO

Soggetti abbandonati durante il periodo estivo,
ferie o fine settimana

Soggetti fuggiti da luogo di detenzione senza elementi di
identificazione del detentore

Soggetti perduti o abbandonati dai cacciatori (?????)

Moltiplicazione continua nei piccoli centri rurali
della popolazione canina vagante



FATTORI CHE FAVORISCONO IL RANDAGISMO E L'INSELVATICHIMENTO CANINO

Reperimento cibo e fonti alimentari

Discariche non gestite

Educazione sanitaria e civica
carente!!!



STRATEGIA DI LOTTA AL RANDAGISMO

Combattere il randagismo è **compito di tutti** ed è **indicatore di civiltà** degli abitanti di un Paese per perseguire gli obiettivi di:

tutela dell'ambiente



tutela della salute pubblica



tutela della salute e del benessere animale

STRATEGIA DI LOTTA AL RANDAGISMO

La prevenzione
dell'abbandono e del randagismo
si realizza attraverso:

Estensione dell'attività di vigilanza
e repressione delle violazioni

Incremento dell'informazione
e dell'educazione sanitaria



FORZE ATTIVE COINVOLTE NELLA LOTTA AL RANDAGISMO

Comuni

Servizi veterinari

Veterinari LP

Associazioni di volontariato,
protezione degli animali



Se tutte le parti interessate:

- il privato cittadino;
- le Amministrazioni;
- le ditte private;
- le associazioni
- i veterinari L.P.;
- gli allevatori

operassero in modo responsabile





D.P.R. 8 febbraio 1954,
n. 320
Regolamento di Polizia
Veterinaria

Art. 84

Spetta ai comuni il
servizio di cattura e
l'esercizio / gestione
del canile

Breve excursus storico

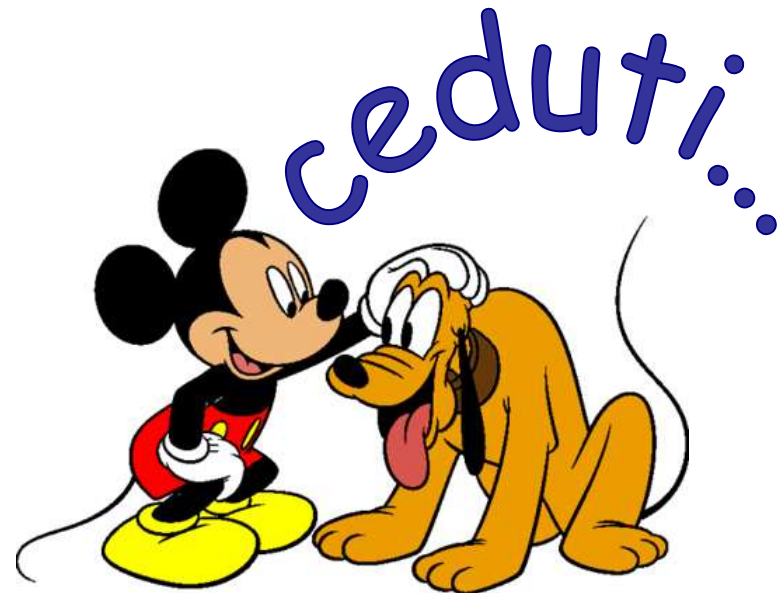
D.P.R. 8 febbraio 1954,
n. 320
Regolamento di Polizia
Veterinaria



Art. 85

I cani catturati, se non riscattati dal
proprietario, dopo 3 gg. di
osservazione sanitaria

Breve excursus storico





D.P.R. 8 febbraio 1954,
n. 320
Regolamento di Polizia
Veterinaria

Art. 85

I cani catturati, se non
riscattati dal proprietario,
dopo 3 gg. di
osservazione sanitaria

soppressi

Breve excursus storico



**D.P.R. 8 febbraio 1954,
n. 320
Regolamento di Polizia
Veterinaria**



Art. 85

**I cani catturati, se non
riscattati dal proprietario,
dopo 3 gg. di
osservazione sanitaria**

Istituti di Ricerca

Breve excursus storico



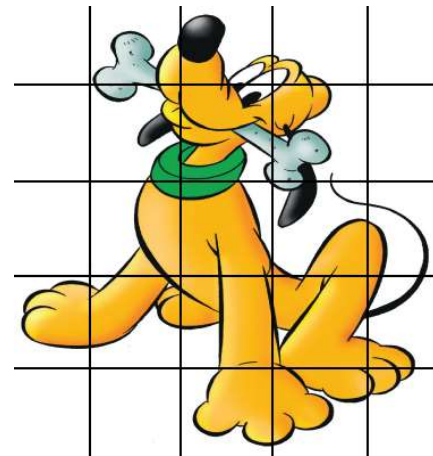
D.P.R. 8 febbraio 1954,
n. 320
Regolamento di Polizia
Veterinaria



Art. 87

Profilassi della rabbia:
cani morsicati

Breve excursus storico



10 gg. osserv. san.



L.14/8/1991, n.281
Legge Quadro in materia
di animali di affezione e
prevenzione del
randagismo

Il Comune ha l'obbligo di:
risanare i canili comunali
costruire i canili rifugio

E' vietata la soppressione degli animali,
tranne che per casi particolari

Concetto innovativo di lotta al randagismo
Tutela del benessere animale
Controllo demografico della popolazione canina
Educazione sanitaria e zoo-antropologica

Breve excursus storico



oggi.... trascorsi 10 gg
di osservazione...
i cani che non vengono
riscattati dal
rispettivo proprietario
possono essere
affidati a:

Associazioni animaliste

Collocati in canili rifugio

Privati che ne facciano richiesta

Breve excursus storico



E comunque...



La cessione definitiva avviene
dopo 60 giorni dall'ingresso
dell'animale nella struttura !!!



Breve excursus storico

CRITERI GENERALI PER LA DETENZIONE



ABROGATA



Legge Regionale n. 34/93

**(Reg.11/11/1993, n. 2 e
D.P.G.R. 4359/93)**

Legge Regionale 26 luglio 1993, n. 34
Tutela e controllo degli animali da affezione

**Reg. 11 novembre 1993, n. 2 (D.C.R.
607/93) D.P.G.R. 11.11.1993 n. 4359**
*Promulgazione del Regolamento recante criteri
per l'attuazione della Legge Regionale "Tutela e
controllo degli animali d'affezione"*



**Legge Regionale
9 aprile 2024, n. 16
"Disposizioni coordinate in
materia di tutela degli animali da
affezione e prevenzione del
randagismo"**

1. La Regione, in coerenza con gli obblighi internazionali ed europei, con i principi costituzionali, con lo Statuto regionale e in attuazione della normativa statale riferita agli animali d'affezione e alla prevenzione del randagismo, anche **al fine di favorire la convivenza tra uomo e animale**, promuove la tutela e la presenza nel proprio territorio **degli animali in quanto esseri senzienti, quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente e riconosce alle specie animali il diritto a una esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.**
2. (...) promuove, inoltre, la prevenzione del randagismo, la protezione e la tutela della salute e il benessere degli animali d'affezione a cui riconosce la dignità di **esseri senzienti**, nel rispetto delle loro esigenze, condannando ogni tipo di maltrattamento, compreso l'abbandono.



...si pongono in evidenza aspetti relativi a...

1. ... tutela delle condizioni di vita degli animali di affezione ... promozione del possesso responsabile e comportamenti idonei a garantire una convivenza tra uomo e animale rispettosa delle esigenze sanitarie, ambientali e del benessere degli animali.
- 2 (...)
 - a) individuazione obblighi e divieti per i responsabili degli animali;
 - b) programmazione e promozione di interventi di contrasto al randagismo e all'abbandono;
 - c) valorizzazione del ruolo degli enti del terzo settore con finalità di tutela degli animali, e dell'operato delle guardie zoofile;
 - d) valorizzazione delle competenze dei soggetti che svolgono professionalmente attività di assistenza degli animali d'affezione;
 - e) disposizione delle modalità della detenzione, del commercio e dell'allevamento degli animali d'affezione e delle modalità per l'istituzione di cimiteri per animali d'affezione;
 - f) supporto nella gestione degli animali d'affezione detenuti da soggetti in carico ai servizi sociali territoriali;
 - g) corretta convivenza e rapporto di interazione degli animali d'affezione con l'uomo ai fini della salute pubblica e della tutela delle condizioni di vita degli animali e dell'incolumità loro e delle persone.

soggiacciono alla normativa i
concentramenti di cani in
numero superiore
a 5 soggetti adulti

Gli impianti
gestiti da privati o da Enti, a
scopo di allevamento,
ricovero, pensione,
commercio o addestramento
sono soggetti ad
Autorizzazione Sanitaria
rilasciata dal Sindaco, previa
istruttoria favorevole dei
Servizi Veterinari e di
Igiene Pubblica della
Azienda Sanitaria Locale



soggiacciono alla normativa i
concentramenti di cani in
numero superiore
a 5 soggetti adulti

nota Reg.Piem.13103 del 9 aprile 2008

...in casi di detenzione personale di cani
numericamente superiore alle indicazioni di
legge, purchè compatibili al rispetto delle
norme in materia di benessere animale....il
servizio Veterinario della ASL può ritenere
opportuno derogare al dispositivo di
legge, a seguito
di motivata valutazione





...in
sostanza
??

1. I cani detenuti all'**aperto** devono disporre di un ricovero, **coibentato ed impermeabilizzato**, che fornisca protezione dalle temperature e condizioni climatiche **sfavorevoli**.



2. La detenzione dei cani alla **catena** deve **essere evitata**. Qualora si renda necessaria, occorre che all'animale sia quotidianamente **assicurata la possibilità di movimento libero** e che la catena sia **mobile**, con anello agganciato ad un **cavo di scorrimento** di almeno **5 metri** di lunghezza.

3. Qualora i cani siano detenuti prevalentemente in **spazi delimitati**, è necessario uno spazio di almeno **8 metri mq** per capo adulto, fatte salve **esigenze particolare di razza**: i locali di ricovero devono essere **aperti sull'esterno**, per consentire sufficiente **illuminazione e ventilazione**.



4. Lo **spazio occupato** in modo permanente dagli animali da affezione deve essere mantenuto in **buone condizioni igieniche**.



5. Ogni animale da affezione deve avere costantemente a disposizione **acqua da bere**.

6. Il **nutrimento**, fornito quotidianamente, fatte salve particolari esigenze di specie, deve essere, nella quantità e nella qualità, **adeguato alla specie**, all'**età** ed alle **condizioni fisiologiche** dell'animale.



Il canile di prima accoglienza (sanitario)



È un presidio igienico sanitario per la

***SORVEGLIANZA SANITARIA**

***LOTTA AL RANDAGISMO**

***PROFILASSI DELLE MALATTIE A
CARATTERE EPIZOOTICO E ZONOSICO**

Il canile di prima accoglienza (sanitario)



Svolgendo soprattutto un ruolo sanitario, dovrebbe essere pubblico e collocato in ambiti territoriali non lontani dai Comuni consorziati: (nota regionale 10687 del 12/08/2005: i canili devono essere collocati nell'ambito del comune avente compiti di cattura)

Il canile di prima accoglienza (sanitario)



compiti/requisiti

identificazione dell'animale

trattamenti immunizzanti ed antiparassitari di legge (echinoccocosi ed altre malattie trasmissibili – art. 2, L.281/1991)

dimensioni ridotte;

sotto controllo del Servizio Veterinario della Vet. dell'A.S.L.

i box devono essere individuali, facilmente lavabili e disinfettabili, di dimensioni adeguate

Il canile di prima accoglienza

gestione



***di natura amministrativa**

***sanitaria (a cura di veterinari pubblici e liberi professionisti)**

***servizio cattura e custodia, a cura di:**

- comune,
- cooperativa sociale,
- enti protezionisti,
- ditta privata convenzionata

Il canile rifugio



Ha importanti
compiti

- e' un presidio igienico-sanitario;
- promuove iniziative finalizzate alle adozioni;
- promuove attività di didattica sanitaria;
- favorisce il benessere animale e l'eto-ecologia.

i cani dovrebbero soggiornarvi
possibilmente per un periodo di
tempo limitato

Il canile rifugio



Punti qualificanti:

- 1) dimensioni limitate;
- 2) **strutturato come parco canile;**
- 3) zona affido con cani pronti ad essere assegnati a proprietari ideali;
- 4) collaborazione con un veterinario esperto in comportamento animale ed altro personale specializzato.
- 5) spazi di interscambio con la cittadinanza (*aule didattiche, attività e terapie assistite; spazi di relazione per la socializzazione*)

Il canile rifugio

requisiti



Gli stessi richiesti per il canile di prima accoglienza (*i box possono non essere individuali*)

La legge 34/93 indicava i parametri minimi per la detenzione, al fine di salvaguardare il benessere animale, con un reparto di isolamento che potesse ospitare fino al 10% dei soggetti ospitati

Il canile rifugio

in esso vengono ricoverati cani:

- provenienti da un canile sanitario
- presi in custodia dall'Autorita' Giudiziaria
- quelli il cui proprietario e' impossibilitato ad accudirli



N.B..

- tutti i cani devono essere registrati e identificati
- e' vietato introdurre cani ceduti definitivamente dai proprietari
- l'eventuale custodia temporanea e' a pagamento



Numero massimo di cani per box: 4 capi
adulti o 1 femmina con relativa
cucciolata;

Pavimento, pareti, infissi, attrezzature facilmente
lavabili e disinfettabili;

Approvvigionamento idrico
sufficiente;

Canali di scolo e scarichi adeguati per garantire il
deflusso delle acque di lavaggio;





capacità massima complessiva del singolo
impianto: **100 capi**;

Sup. min. per capo: **4mq.**
salvo esigenze diverse;

reparto di isolamento, per una capienza pari al **10%**
di quella complessiva;

locale per gli **interventi
veterinari**;

locale per il deposito e
la preparazione degli
alimenti;

magazzino per il deposito dei **detergenti**, dei
disinfettanti e delle **attrezzature** per il
loro impiego.



Nei **rifugi** non possono essere introdotti soggetti catturati che non abbiano subito la prescritta **osservazione sanitaria**, ne' cani ceduti definitivamente dai proprietari: i cani introdotti devono risultare **preventivamente registrati** e identificati presso i canili pubblici.



L'eventuale **custodia temporanea**, a pagamento, degli animali di proprietà ,si deve effettuare in reparti **appositi e separati**, secondo le norme che disciplinano la gestione delle **pensioni per animali**.

Il responsabile del rifugio deve tenere aggiornato un **registro di carico e scarico**, da cui risultano: **data introduzione** e canile pubblico di **provenienza**, numero di **microchip**, eventuali **interventi veterinari**, **data della cessione** e **generalità del destinatario**.



I rifugi sono soggetti alla **vigilanza veterinaria**, esercitata dai Servizi Veterinari delle ASL con periodicità almeno **trimestrale**.

I Comuni possono fornire alle Associazioni che gestiscono i rifugi **agevolazioni, servizi e contributi** a condizione che l'Associazione operi, con dimostrata efficacia e in tempi brevi, per l'affidamento a privati degli animali custoditi.

Per la realizzazione di **rifugi** i Comuni possono concedere in comodato, alle Associazioni per la protezione degli animali, **un terreno idoneo per l'edificazione**.



L'Associazione per la protezione degli animali che gestisce il rifugio deve nominare **un direttore responsabile** della organizzazione e gestione, nonchè un **medico veterinario libero professionista** che garantisca l'assistenza zoiatrica.



L'attività delle Associazioni nella gestione dei rifugi deve essere documentata da una apposita **relazione annuale**, da inviarsi al Comune ed alla ASL in cui sia indicato il numero dei cani introdotti e dei cani ceduti a privati.





COMPITI DEL PERSONALE OPERANTE NEI CANILI

- assicurare agli animali, per tutti i giorni dell'anno, **costante disponibilità di acqua pulita**
- somministrare, almeno una volta al giorno, **alimento adeguato**, in qualità e quantità, alle **esigenze** di ogni singolo capo
- **pulire accuratamente** ciotole e recipienti
- eseguire **regolari interventi di pulizia** di tutti i locali, nonché di **disinfezione, disinfestazione e derattizzazione** all'interno della struttura

- prestare attenzione alle **esigenze degli animali**, ai loro **comportamenti**, ad eventuali **anomalie o segni di malessere** che vanno prontamente segnalati al sanitario;
- **collaborare** con il medico veterinario che si occupa dell'assistenza;
- tenere aggiornato apposito **registro di carico-scarico** degli animali ricoverati, cartaceo/informatizzato;
- osservare **norme di prevenzione ed igiene personale** atte ad evitare la trasmissione di eventuali zoonosi.

BIOSICUREZZA NEI CANILI



Insieme di misure
strutturali, gestionali,
comportamentali
che possono consentire di ridurre
eliminare il rischio di introduzione
sviluppo e diffusione di malattie
infettive diffusive



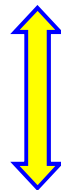


Se consideriamo gli impianti zootecnici:

BIOSICUREZZA



PREVENZIONE



PRODUZIONE .. REDDITO .. SICUREZZA ALIMENTARE

Se consideriamo i canili

dal punto di vista del **management dell'impianto**,
occorre rilevare che ci sono sostanziali differenze
tra **animali zootecnici** e **animali da compagnia !!!!**

Adozione e messa in atto delle misure che permettono di **ottenere e mantenere** una situazione stabile dal punto di vista **sanitario**

- Proteggere i ricoveri dall'**introduzione/diffusione** di malattie
- **Diminuire le conseguenze** delle malattie esistenti in struttura
- **Prevenire** l'insorgenza di inconvenienti igienici
- Migliorare i **procedimenti di gestione** per prevenire l'entrata e la diffusione di agenti patogeni che possono compromettere la salute degli animali e degli uomini.

Fonti di rischio

- nuovi ingressi
- infestazione da parassiti, insetti, topi, ratti
- visitatori esterni (occhio a bocconcini somministrati!!)



Controllo del rischio.

La STRUTTURA

1. Presenza di box di isolamento (morsicatori, malattie infettive)
2. Separazione degli ospiti (cuccioli, cani adulti da sterilizzare, cani in degenza)
3. Pulizia e disinfezione dei box prima di ogni nuovo ricovero
4. Igiene nella somministrazione di acqua e cibo (ciotole pulite ...)
5. Lotta agli infestanti, ai parassiti, insetti e roditori
6. Igiene generale della struttura (percorrenze, aree esterne, locale preparazione cibo, servizi ...)



Controllo del rischio.

Le PROCEDURE

REGISTRAZIONE

- Entrata e uscita dei cani
- Scheda di ingresso
- Cartella clinica individuale
- Atti di restituzione o affido
- Aggiornamento puntuale dell'Anagrafe Canina Regionale



Controllo del rischio.

Le PROCEDURE

ASPETTI SANITARI

- visita e valutazione comportamentale dei nuovi animali
- identificazione e registrazione in ~~ARVET~~ Si.N.A.C.
- vaccinazioni, esame feci, test diagnostici, trattamenti necessari



Controllo del rischio

Le PROCEDURE

GESTIONE DEGLI ANIMALI MALATI

Gli animali malati sono i soggetti più delicati e costituiscono una fonte d'infezione per gli altri animali.

Devono essere:

- ☐ prontamente individuati
- ☐ separati da quelli sani
- ☐ trattati immediatamente

Controllo del rischio.

Le PROCEDURE



*distinguere abiti da
lavoro da abiti civili !!!!*



Le misure adottabili dal punto di vista gestionale ed organizzativo devono essere correlate al tipo di canile, ai criteri costruttivi ed alla conduzione

Occorre limitare i fattori di esposizione conoscendo quale sia il rischio

L'analisi del rischio (risk analysis), cioè valutare quali probabilità ha il rischio (la patologia) di verificarsi (causando per esempio una zoonosi), e' importante!!

Questo richiede una **metodologia procedurale** efficace, proporzionata e mirata



l'unico modo per agire in
biosicurezza e' avere un
protocollo che riduca il più
possibile i rischi fisici e biologici (per
l'uomo e per l'animale)

(tutto il personale che opera nei canili
dovrebbe essere vaccinato almeno
contro il tetano!!!)



se consideriamo che anche le **morsicature** possono essere considerate zoonosi, per le infezioni che causano e per la particolare frequenza con la quale possono verificarsi,

è necessario impiegare:

ABBIGLIAMENTO ADEGUATO

PROTEZIONI INDIVIDUALI (D.P.I.):

guanti di lattice e/o di materiale anti-infortunistico,
calzoni e maniche imbottite anti morso, scarpe
antinfortunistiche

ATTREZZATURE SPECIFICHE

lacci rigidi con anello di scorrimento, collari, guinzagli,
museruole, passaggi in sicurezza da un box all'altro

ELEMENTI ESSENZIALI STRUTTURALI E GESTIONALI



... in previsione di una corretta
gestione sanitaria, sarebbe
importante poter **contribuire
tecnicamente** alla progettazione
delle strutture



Considerando le caratteristiche del canile
(**industria insalubre**) la sua ubicazione
dovrà essere **necessariamente lontana** da
un centro abitato, **relativamente lontana**
dalle grandi vie di traffico, **possibilmente**
in luogo tranquillo





Il canile deve avere alcuni box per l'**isolamento**,
separati da quelli dell'osservazione.

Per la diversa funzione sanitaria attribuita,
l'**isolamento** dovrebbe essere **fisicamente**
separato dal resto del canile

ASPETTI STRUTTURALI

- ✓ struttura dei box **facilmente lavabile** (pareti e pavimenti) e **disinfettabile**
- ✓ porte di accesso ai box **chiudibili anche dall'interno**,
- ✓ pavimenti con **pendenza adeguata** verso l'esterno,
- ✓ canaline di scolo posizionate all'esterno
- ✓ accesso alle ciotole dall'esterno

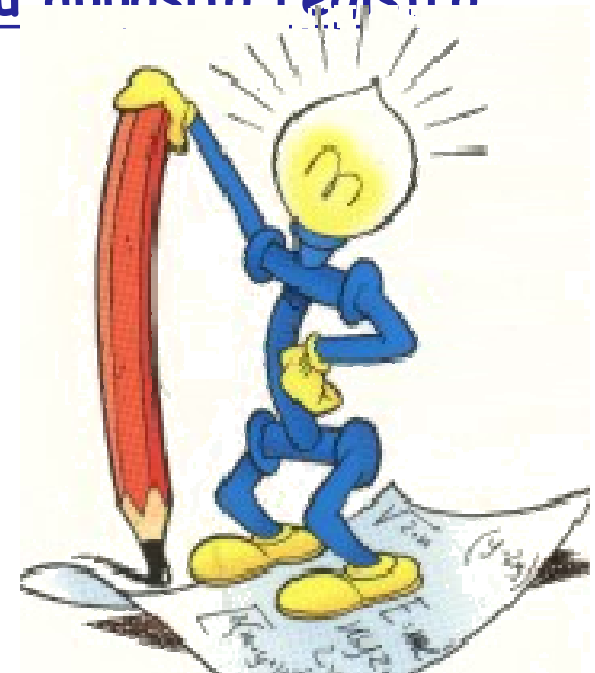
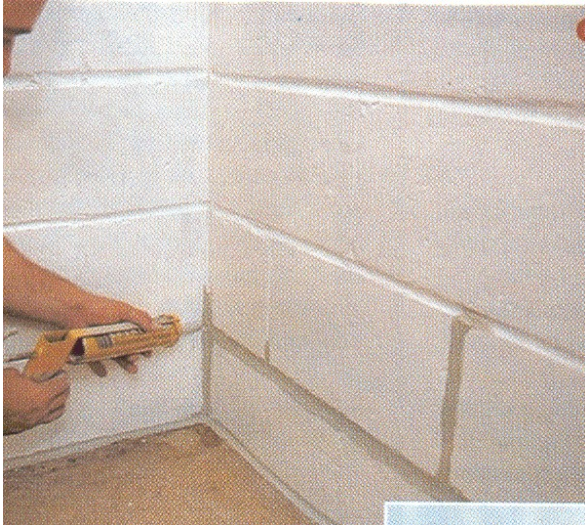




Nella conduzione di un canile, sono fondamentali la **continua pulizia e manutenzione**.

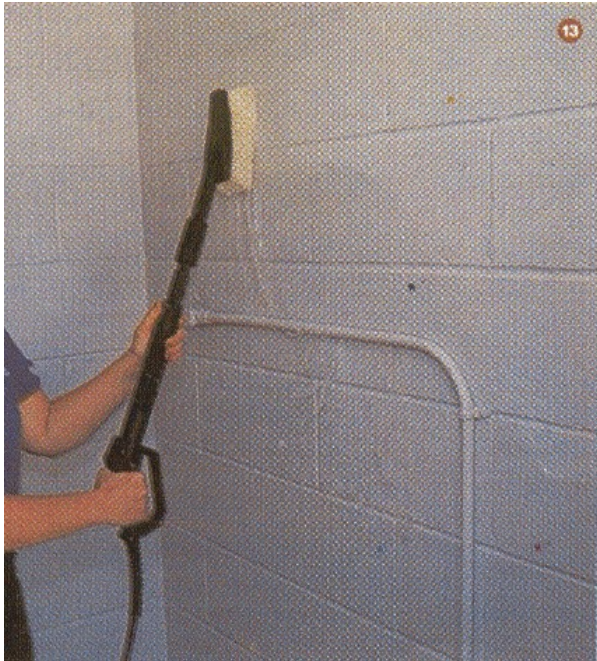
Per garantire gli effetti di biosicurezza, è necessario un **protocollo operativo** (affisso nei locali e tenuto agli atti) che descriva frequenza degli interventi e modalità di realizzazione.

Le avvenute operazioni dovranno essere annotate su apposito registro



la disinfezione preventiva, o post-infezione, e' strategica nella corretta gestione sanitaria di un canile

Il controllo igienico dell'ambiente influisce positivamente nella gestione delle malattie

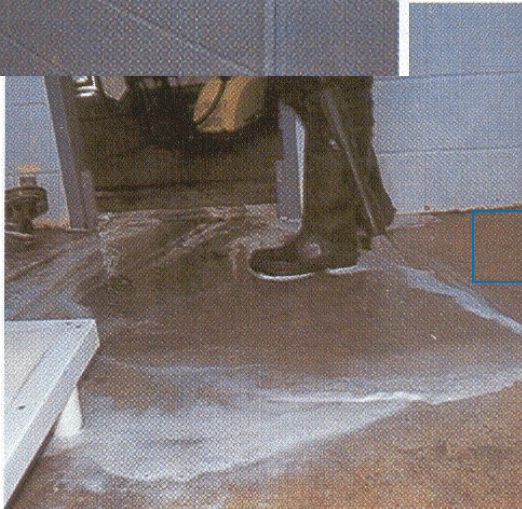


1) rimozione delle strutture mobili, del materiale organico ed applicazione di detergenti

2) ulteriore pulizia preferibilmente con acqua calda a pressione

3) asciugatura

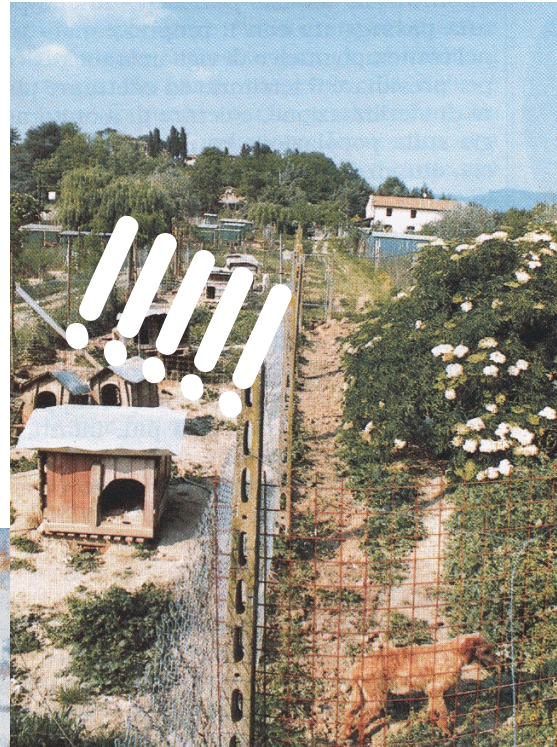
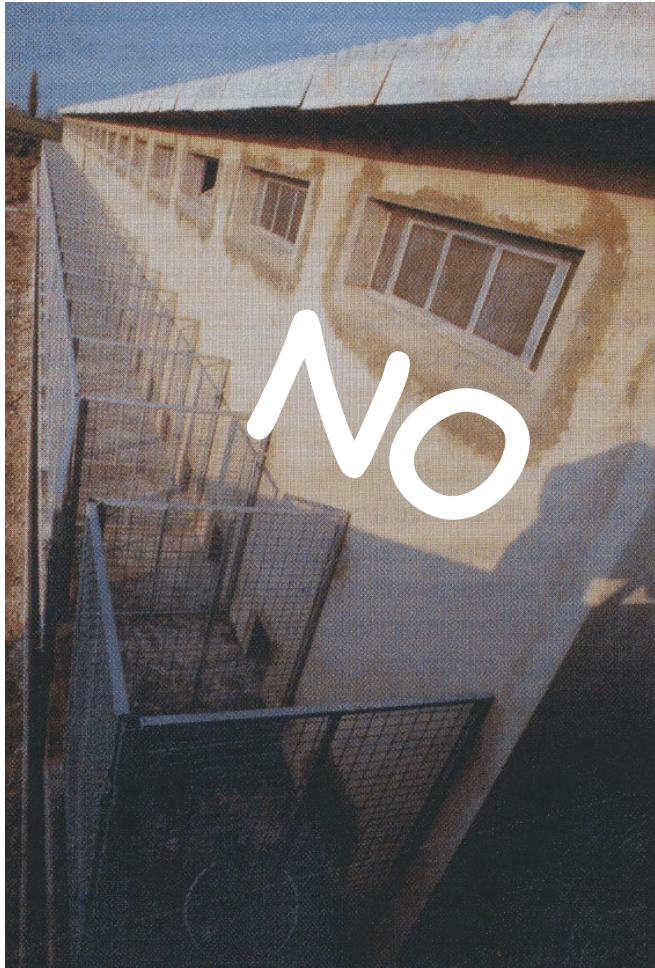
4) disinfezione



step by step



... in modo che nei canili
igiene e benessere siano
**sempre
garantiti !!**



CRITERI DI SCELTA DEI DISINFETTANTI:

- a) Efficacia, rapidità e ampio spettro d'azione
- b) Assenza o ridotta tossicità
- c) Buona capacità di penetrazione
- d) Assenza di azione caustica e corrosiva
- e) Basso costo
- f) Scarsa permanenza di odori e assenza di residui
- g) Solubilità in acqua
- h) Assenza di residui
- i) Facilità di impiego
- l) Biodegradabilità



FATTORI CHE INFLUENZANO L'AZIONE DEI DISINFETTANTI:

Caratteristiche chimiche proprie

Ambiente fisico esterno (il substrato protegge il microrganismo vanificando l'azione del prodotto)

Degradazione enzimatica del disinfettante

Conservabilità del disinfettante

Temperatura del trattamento

Ph ambientale

Concentrazione del disinfettante nell'impiego



Oltre agli **agenti antimicrobici naturali** (luce solare, essiccamento, T°, concorrenza vitale o biologica, ecc.) e **fisici** (calore, radiazioni, raggi ultravioletti...), esiste una enorme varietà di **agenti chimici inorganici** (carbonato di sodio, soda caustica, acidi solforico e minerali, sali di metalli pesanti, iodio e derivati, ipocloriti ..) ed **organici** (alcoli, aldeidi, fenolo e derivati, composti dell'ammonio quaternario...) che **possono essere impiegati come disinfettanti**



LA SCELTA DEL DISINFETTANTE DA IMPIEGARE E' GENERICA O MIRATA ALL'AGENTE EZIOLOGICO CHE SI VUOLE COMBATTERE !!!

CLASSIFICAZIONE DEGLI AGENTI BIOLOGICI SULLA BASE DELLA LORO PERICOLOSITA':

- a) **AGENTE BIOLOGICO DEL GRUPPO 1:** presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani e nella comunità (... *E. Coli*)
- b) **AGENTE BIOLOGICO DEL GRUPPO 2:** può causare malattie in soggetti umani, rischio basso di propagarsi nella comunità (... *Enterovirus*, *C. Tetani*)
- c) **AGENTE BIOLOGICO DEL GRUPPO 3:** può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce rischio significativo per la comunità (*M. Tuberculosis*, *Y. Pestis* ...)
- d) **AGENTE BIOLOGICO DEL GRUPPO 4:** può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un rischio serio di propagarsi alla comunità (...!!!...)



Nelle operazioni di disinfezione sono indispensabili i **D.P.I.** scelti ed impiegati dopo una valutazione del rischio!



In una disinfezione routinaria (preventiva), il rischio biologico puo' essere basso. Tuttavia **guanti, calzari e camici a perdere** devono sempre essere utilizzati.

Nel caso di **rischio biologico alto**, in presenza di particolari zoonosi, tutte le fasi della disinfezione e dell'uso dei D.P.I. (vestizione e svestizione), devono essere **codificate e scritte**

La lotta agli animali vettori, in particolare ai **roditori** (*rattus rattus*, *rattus norvegicus*, *mus musculus*) deve essere eseguita in maniera **metodica, costante e frequente**.

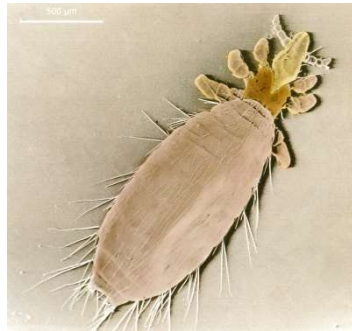
Il programma di derattizzazione deve essere redatto indipendentemente dalla constatazione della presenza di roditori, mediante:

- prevenzione strutturale
- prevenzione igienica
- trattamenti

le avvenute operazioni dovranno essere
annotate su apposito registro



Anche gli ecto/endoparassiti e i parassiti ambientali vanno
tenuti sotto controllo con trattamenti sull'animale e
sull'ambiente dove vive l'animale



BIOSICUREZZA ... all'esterno...



Un giudizio comportamentale sul soggetto potrebbe essere utile in alcuni casi, soprattutto nella cessione di cani già adulti

Lo scopo è tutelare la sicurezza (e la biosicurezza) delle persone che andranno ad adottare un cane



Il giudizio di merito dovrà essere **standardizzato nel suo iter e certificato**, in modo tale che sia consultabile per la sicurezza

E' opportuno dividere i cani in "**categorie**" in base alle **caratteristiche fisiche, sanitarie e comportamentali**, anche ai fini della loro **adottabilità**



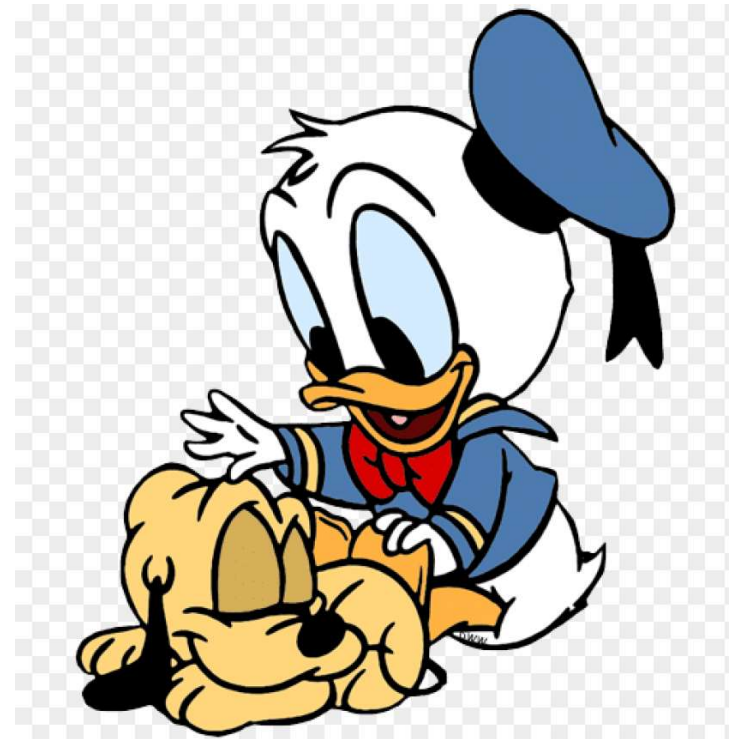
ADOTTABILITA' SENZA RISERVA (il cane è ben socializzato, può vivere da subito in famiglia, in casa, non ha particolari problemi)

ADOTTABILITA' IN BASE AL CONTESTO (il cane può vivere in famiglia, non in casa, tollera o non tollera alcune categorie di persone, ha esigenze o abitudini da valutare, ecc.)

ADOTTABILITA' CON RISERVA (il cane è adottabile, presenta alcuni comportamenti da non considerare pericolosi, presenta o ha avuto problemi sanitari)

ADOTTABILITA' DIFFICILE (il cane può essere adottato solo da persone che dimostrino di essere in grado di saper gestire in un contesto accettabile cani con problemi comportamentali e/o sanitari)

BIOSICUREZZA all'esterno...



E' utile trasmettere **buone pratiche sanitarie e gestionali** rivolte al nuovo proprietario, sicuramente **prima dell'adozione**, ed e' opportuno, in alcuni casi, che questo prosegua anche successivamente ...



grazie per l'attenzione